



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI  
TEL. 080/5213404 - 5210843  
FAX 080/5246145  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET : [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

Stagione Sportiva 2006/2007

### Comunicato Ufficiale N° 02 del 06/07/2006

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **1.1. (Stralcio Comunicato Ufficiale n°11 del 15/06/2006)**

Il Commissario Straordinario

- viste le disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006;
- attesa la necessità di adeguare il Codice di Giustizia Sportiva alle suddette disposizioni; - visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

**All. A) codice di giustizia sportiva****Art. 8****Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni**

1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.

**1. INVARIATO**

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

**2. INVARIATO**

3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi a dette mensilità, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.

**3. INVARIATO**

4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.

**4. INVARIATO**

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

**5 INVARIATO.****Art. 8****Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni**

6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. **6. INVARIATO**

Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.

**6. bis. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 1 punto di penalizzazione in classifica.**

7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettere f), g), h), e i). **7. INVARIATO**

8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni. **8. INVARIATO**

9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica. **9. INVARIATO**

## 1.2. (Stralcio Comunicato Ufficiale n°21 del 30/06/2006)

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2006/2007;
- visto l'art. 21 comma 2 dello Statuto Federale;

### DELIBERA

per la stagione sportiva 2006/2007 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

#### 1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00
- Per le società che svolgono attività Esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 15,00

#### 2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

#### 3. Tassa annuale di adesione al Settore per

l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 25,00

#### 4. Tasse per ricorsi

##### A) Lega Nazionale Professionisti

- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare € 259,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza € 362,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) € 250,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 350,00
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale € 650,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 170,00

### B) Lega Professionisti Serie C

- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare € 181,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza € 310,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) € 250,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 250,00
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale € 400,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 100,00

### C) Lega Nazionale Dilettanti

- Campionati Nazionali: Divisione Interregionale, Divisione Calcio a Cinque e Divisione Calcio Femminile
- ricorsi al Giudice Sportivo € 100,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare € 170,00
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza € 250,00
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) € 320,00
- ricorsi alla Corte Federale € 320,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE) € 170,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 170,00
  
- Campionati Juniores
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) € 200,00
  
- Campionati Regionali
- ricorsi ai Giudici Sportivi € 78,00
- ricorsi alle Commissioni Disciplinari € 130,00
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.)
  - o Eccellenza – Promozione – 1^ Categoria € 280,00
  - o 2^ e 3^ Categoria; Calcio a Cinque e Calcio Femminile € 200,00
  - o Campionati Juniores € 180,00
  
- ricorsi alla Corte Federale € 280,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE) € 130,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 130,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 65,00

D) Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- ricorsi ai Giudici Sportivi	€ 52,00
- ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° Grado	€ 62,00
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (CAF) od alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali	€ 180,00
- ricorsi alla Corte Federale	€ 180,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)	€ 78,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) avverso decisioni della Commissione Premi di Preparazione	€ 78,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio  
dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di  
carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi  
la tassa è fissata unitariamente in

€ 31,00

## 5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale	€ 6,50 (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale	€ 11,50 (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" - Esordienti e Giovanissimi cartellino azzurro biennale	€ 23,50 (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori Professionisti di Serie A e B	€ 50,00 (solo tassa tesseramento)
- Calciatori Professionisti di Serie C/1 e C/2	€ 35,00 (solo tassa tesseramento)
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, C/1, C/2", "Giovani Dilettanti"	€ 4,00 (solo tassa tesseramento)
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€ 6,00 (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Allenatori di Serie A e B	€ 200,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 85,00
- Allenatori di Serie C/1 e C/2	€ 100,00
- Massaggiatori di Serie C/1 e C/2	€ 45,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 15,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 75,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 50,00

## 6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)	Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali	€ 2,50

## 7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti	€ 500,00
Lega Professionisti Serie C	€ 250,00
Lega Nazionale Dilettanti	€ 50,00

## 8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2006/2007 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- certificato assicurativo "piccoli amici"	€ 2,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 9,50
- Tasse di iscrizione ai campionati:	
Giovanissimi Regionali	Società Professionistiche € 300,00
	Società Dilettanti € 200,00
	Società di Puro Settore € 150,00
Allievi Regionali	Società Professionistiche € 350,00
	Società Dilettanti € 250,00
	Società di Puro Settore € 200,00
Giovanissimi Nazionali	Società Professionistiche € 400,00
Allievi Nazionali	Società Professionistiche € 500,00

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1. (Stralcio Circolare n°1 del 01/07/2006)**

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2006-2007, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2007.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **3.1.1. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2006/2007**

Il Consiglio Direttivo della C.R. Puglia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., nella riunione del 17/6/2006, ha deliberato che all'atto di iscrizione al campionato di competenza, le Società devono versare, in unica soluzione, i diritti di iscrizione, i diritti di associazione e un versamento in conto spese assicurative e federali varie.

Pertanto, si riportano, qui di seguito, gli importi in questione distinti per campionato, precisando che le Società devono versare l'importo dovuto per l'iscrizione al Campionato di competenza **con assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato a: " L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA"**.

**SI PRECISA CHE NON SI ACCETTANO ASSEGNI DI C/C BANCARIO  
CHE SARANNO RESTITUITI AL MITTENTE**

#### **COORDINATE BONIFICO BANCARIO:**

**BANCA DI ROMA AGENZIA BARI 2  
VIA CALEFATI 80 – 70100 BARI  
ABI 03002 CAB 04006 CIN D  
C/C 000001776134  
Intestato L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA  
VIA CAIROLI 85 – 70122 BARI**

**SUL BONIFICO, LA CUI RICEVUTA DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, VA CHIARAMENTE INDICATA LA MATRICOLA E IL NOME DELLA SOCIETA' CHE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO**

**CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE SERIE C**

Le Società che parteciperanno al Campionato Regionale Calcio Femminile stagione sportiva 2006/2007, dovranno inviare a questo Comitato Regionale, a **mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in triplice copia)** con allegati:

- a) **domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod. 166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)**
- b) **dichiarazione di piena disponibilità di un campo di giuoco regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti);**
- c) **dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;**
- e) **ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o RICEVUTA BONIFICO BANCARIO di € 1.800,00**  
(milleottocento/00) **per:**

- Diritti di iscrizione	€ 660,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D.	€ 155,00
- Versamento in conto spese federali ed assicurative	€ <u>985,00</u>

**TOTALE € 1.800,00**

**LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 19.00 DI MARTEDI' 05 SETTEMBRE 2006**

**I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso la Delegazione Regionale Calcio Femminile**

16) **CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO FEMMINILE SERIE D**

Il Comitato Regionale, tramite i Comitati Provinciali dipendenti organizza il Campionato Provinciale di Calcio femminile Serie "D".

Resta inteso che, alle società vincenti il proprio girone **non viene riconosciuto** il diritto alla promozione al Campionato Regionale Serie "C".

Le Società interessate sono tenute a perfezionare l'iscrizione, inviando a **mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione (mod. 6/L.N.D. in triplice copia)** con allegati:

- a) **domanda di affiliazione alla F.I.G.C. mod.166/L.N.D. (solo per le Società nuove affiliate)**
- b) **dichiarazione di piena disponibilità di un campo di giuoco regolamentare e omologato dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti);**
- c) **dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;**
- d) **ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE o BONIFICO BANCARIO** di € 1.100,00 (millecento/00) per:

- Diritti di iscrizione	€ 400,00
- Diritti di Associazione alla L.N.D.	€ 155,00
- Versamento in conto spese federali ed assicurative	<u>€ 545,00</u>

**TOTALE € 1.100,00**

**LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO PERVENIRE, O ESSERE DEPOSITATE, PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI GIURISDIZIONE IMPROPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2006**

**I relativi moduli di iscrizione dovranno essere ritirati presso il Comitato Provinciale di giurisdizione.**

## AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA'

Si precisa che in osservanza al disposto dell'Art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- **non dispongono di un campo di giuoco regolamentare e omologato dalla F.I.G.C.;**
- **non presentano la dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall'Art.22/bis delle N.O.I.F.;**
- **abbiano pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, dei Comitati, delle Divisioni e di altre Leghe, oppure altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti tesserati e, ciò, a seguito di sentenza di Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie passate in giudicato;**
- **non abbiano versato, all'atto dell'iscrizione al campionato, tutte le somme determinate annualmente dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari.**

**SI RAMMENTA CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI SOPRAINDICATI, NONCHÉ PRIVE, ANCHE PARZIALMENTE, DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI SENSI DEL PRESENTE COMUNICATO.**

### **3.1.2. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2006/2007.

"Il consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 19/05/2006, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. le quali prevedono che a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 i limiti di età scatteranno automaticamente con lo scarto di una annualità rispetto alla precedente stagione sportiva e allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità"

ha deliberato:

alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1° - 2° categoria, Campionato Provinciale di 3° categoria, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale), Coppa Puglia, Play-Off e Paly-Out possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2006/2007 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

NELLE GARE DELL'ATTIVITA' UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2006/2007, LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1°- 2° CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3° CATEGORIA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) COPPA PUGLIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT HANNO L'OBBLIGO DI IMPIEGARE, SIN DALL'INIZIO E PER L'INTERA DURATA DELLE GARE STESSE E, QUINDI, ANCHE NEI CASI DI SOSTITUZIONI SUCCESSIVE, ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1988 IN POI.

RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCETTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL CAMPO E, QUALORA SIANO GIA' STATE EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNI DEI SUCCITATI CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 E 1° GENNAIO 1988.

SÌ PRECISA CHE L'INOSSERVANZA DELLE SUCCITATE DISPOSIZIONI, DA PARTE DELLE SOCIETA' INTERESSATE SARA' PUNITA CON LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA PREVISTA DALL'ART. 12 - COMMA 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

I SIGNORI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI SONO PREGATI DI RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 06/07/2006.**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**